



Comune di Forlimpopoli

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERAZIONE N° 53 del 27/12/2024

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in 1° convocazione.

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025**

L'anno **duemilaventiquattro (27/12/2024)** addì **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore **16:16** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

	presente		presente
GARAVINI MILENA	S	ZATTINI BEATRICE	S
OLIVUCCI SABRINA	S	FANTINI MASSIMILIANO	S
ARTUSI CARLOTTA	S	BACCINI CRISTIANO	S
NUTI ALESSIA	S	MONTALTI RAFFAELE	S
GUALTIERI RUGGERO	S	TAMPIERI MIRNA	S
POLETTI ARIDE	S	ZAMBIANCHI ENRICO	S
VENTURI MICHELA	S	RIGHINI ANGELA	N
INNOCENTE MICHELE	S	ZANONI GIAN LUCA	S
EVANGELISTI ANGELO	S		

Totale Presenti: 16 Totale assenti: 1

Assiste in qualità di Segretario Generale, Avv. Maria Cristina Leone

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, **Angelo Evangelisti** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta che è **pubblica**.

Risulta assente giustificato il Consigliere Righini Angela.

A scrutatori vengono designati i Sigg. **NUTI ALESSIA, BACCINI CRISTIANO, ZANONI GIAN LUCA.**

Sono altresì presenti gli Assessori Extraconsiglieri: MONTI ENRICO, LIVERANI PAOLO.

Alle ore 16:24, a seguito della comunicazione del Sindaco di nomina del nuovo Assessore Bondi Antonella, l'Assessore BONDÌ ANTONELLA viene invitata a prendere parte alla seduta.

Alle 17:47, successivamente all'adozione della delibera n. 54 ad oggetto: "Addizionale comunale all'IRPEF - modifica al regolamento comunale per determinazione aliquote e soglie di esenzione dall'anno 2025", il Consigliere Olivucci Sabrina abbandona la presente seduta. Risultano pertanto presenti n. 15 componenti e n. 2 assenti (Righini e Olivucci).

Il Consiglio prende in esame l'OGGETTO sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PUNTO N. 4 – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025.

Anche in questo caso passo la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto in discussione, precisando che anche questo punto è stato posto in discussione nella Prima Commissione Consiliare del 23/12 e, inoltre, che con verbale n. 19 del 19/12/2024, il Revisore Unico del Comune di Forlimpopoli, Dottoressa Annarita Balzani, ha espresso parere favorevole su questa delibera e del relativo allegato A. Prego, signor Sindaco.

SINDACA GARAVINI:

Grazie Presidente. In realtà, qui è presto detto nel senso che l'imposta municipale sull'IMU rimane invariata anche per l'anno 2025, così come da molti anni a questa parte. Non ci sono variazioni rispetto a quanto previsto, già da molto tempo, e quindi non c'è nulla di particolare da aggiungere.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Lascio la parola ai Consiglieri per gli interventi. Prego, Consigliere Zanoni.

CONSIGLIERE ZANONI:

Grazie Presidente. Abbiamo ascoltato con attenzione l'intervento velocissimo del nostro Sindaco su questa, su questa delibera. Comprendo che, forse, si fa già prendere dalla richiesta, che ha fatto il Presidente all'inizio di questa seduta, che auspica che ci sia una corretta e snella ed educata, ed educato procedimento per quanto riguarda i lavori di questo Consiglio Comunale. Volevo prendere la parola prima, Presidente, perché mi sembra che ci sia già stato fatto un processo alle intenzioni. Si vuol dire che, forse i gruppi di minoranza non sono stati corretti, non sono snelli e non sono educati, ecco. Mi permetta, Presidente, che..

CONSIGLIERE ZANONI:

Mi permetta, Presidente, che ho preso gli appunti del suo interventi, ha detto queste tre parole. Per cui, da parte nostra, nessuna volontà di non essere né corretti, né educati, né snelli. Nelle scorse legislature si era abituato su questi temi, su questi, sui Bilanci ad iniziare il Consiglio Comunale alle otto e trenta e terminarlo alle ore 8,40, oggi abbiamo la necessità, per rispetto istituzionale, nei confronti nostri e nei confronti dei nostri concittadini, ad utilizzare tutti i tempi che le forze di minoranza hanno di fronte a sostenere le proprie posizioni. Per cui, ecco, Presidente, è subito partito questa sera con un piccolo handicap. Non l'ho fermata subito per rispetto dell'Assessore, del nuovo Assessore, che era presente, ma sarei stato immediatamente chiamato in causa.

Tutto ciò premesso, e non mi voglio dilungare ulteriormente, che ci saranno sicuramente i momenti dove dovrò dilungarmi.

Il nostro Sindaco ci dice che l'imposta dell'IMU è invariata anche per l'anno '25 e da molti anni è allo stesso livello. Certamente. Tutti i nostri concittadini sanno che l'IMU del nostro Comune è al massimo, per cui era difficile poterla alzare, perché visto l'andazzo che sta prendendo questo Consiglio Comunale, in vista anche delle prossime poste, che andremo a discutere, che comporteranno sicuramente qualche intervento, si poteva anche pensare, essere un pochettino più lungimiranti e dire: sì, alziamo qualche cos'altro, ma su questo tema dell'IMU possiamo abbassarlo. Per cui, assolutamente, prendiamo atto che non c'è una volontà di riguardare assolutamente i valori, che avete già presentato, che ci avete già portato e abbiamo già avuto

modo di testare questa indisponibilità totale della maggioranza, di fermarsi all'interno delle singole poste in gioco, per analizzare interventi o correttivi a quello che è stato proposto. Per cui, poteva essere una occasione anche questa. E' stata una occasione di mancato confronto, di mancato dialogo, di mancata collaborazione, che questa maggioranza ha nei confronti delle forze di minoranza. Non anticipo assolutamente il mio voto, il nostro voto come gruppo, perché lo dirà il Capogruppo Raffaele Montalti, però, anche su questo aspetto qui, non abbiamo avuto di modo si contribuire. Particolare, particolare che si poteva fare probabilmente anche diversamente. Grazie.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Consigliere Zanoni. Non c'era niente di personale, niente di rimprovero. Era solo una comunicazione che, di solito, se ha notato, faccio a tutti gli inizi dei Consigli, ma non lo faccio per precedere o ammonire qualcuno. E' solo, è una mia personale iniziativa, diciamo.

Ci sono altri interventi? (INTERRUZIONE).

CONSIGLIERE FANTINI:

Mah.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Chiede la parola il Consigliere Fantini.

CONSIGLIERE FANTINI:

Grazie.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Gli è concesso di parlare.

CONSIGLIERE FANTINI:

Sì, diciamo che questo punto come, insomma, gli altri, che riguardano tutti questi aspetti legati al Bilancio, Affari Istituzionali, sono stati comunque affrontati anche in tema di commissione. Tutta la documentazione è arrivata, insomma, nei tempi corretti e su questo, insomma ringrazio anche il Presidente del Consiglio per l'impegno, che si era preso di cercare di rispettare anche i tempi di invio del materiale. E', fondamentalmente, sì non c'è nessuna variazione, è un atto dovuto. Abbiamo già avuto modo di discutere ed approfondire anche questo aspetto con il Dottor Mami in sede di commissione. Le aliquote sono quelle che abbiamo in delibera, che abbiamo discusso, che sono quelle, sì, al livello massimo, ma su questo è un dato di fatto quindi non c'è nessuna variazione. E su questo continueremo poi la discussione anche, insomma, sugli altri punti, sul tema delle entrate, che fa parte, insomma, di quello che è il Bilancio Previsionale, che andremo ad approvare.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Consigliere Fantini. Do la parola al Sindaco, che vuole aggiungere qualcosa.

SINDACA GARAVINI:

Grazie. Grazie mille Presidente. Volevo solamente dire questo: che non ho capito bene la natura dell'intervento del Consigliere Zanoni, nel senso parlo dello specifico dell'IMU, ovviamente. Penso che la stragrande maggioranza dei Comuni Italiani abbia i valori al massimo, tranne, ovviamente, quelli che hanno delle dinamiche soprattutto legate alle seconde case, per motivi turistici fondamentalmente, e chi non ce l'ha, la sta portando al massimo. Questo, ovviamente, sarà

oggetto di approfondimenti nei punti successivi, ma questo non ha nulla a che vedere con le osservazioni rispetto al fatto che non c'è stato dialogo e non c'è stato confronto. E' una previsione, al livello di Bilancio, consolidata ormai veramente da tanti anni. Quindi, pensare di mettere mano a questo, penso che non, come dire, non si comprenda quelle che sono le dinamiche complessive di una gestione amministrativa. Ma, ovviamente, questo è un mio parere e ne approfondiremo poi, successivamente, le motivazioni.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie signor Sindaco. Ci sono altri interventi? Prego, Zanoni.

CONSIGLIERE ZANONI:

Grazie Presidente. La mia, Sindaco, è stata solo una proposta. Se vogliamo anche una provocazione. Però, di fronte ad un intervento di modifiche di quelle che sono le prossime percentuali dell'IRPEF, che avete fatto uscire, state facendo una scelta per andare ad alzarle, si poteva anche valutare di, sull'IMU, che non c'è, c'è scritto che l'IMU deve essere confermata rispetto a quelli che sono i valori dell'anno scorso, si poteva anche pensare di fronte ad un aumento o ad un presunto aumento dell'IRPEF, di abbassare dello 0,5 o dello 0,1 la tassazione sull'IMU. E' solo questa la richiesta, che io ho fatto.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Manca la dichiarazione di voto a questo punto. O c'è un altro intervento? Sì. D'accordo, allora Consigliere Montalti.

CONSIGLIERE MONTALTI:

Sì, ho alzato le mani tre volte, Presidente. Grazie della parola. Allora, noi, Sindaco, siamo in Consiglio Comunale a Forlimpopoli. Questo continuo rimando agli altri Comuni, in tutta Italia, tutto il mondo, l'universo, le galassie, credo che sia poco, così, edificante anche per l'agone importante nel quale ci troviamo. Nello specifico io vorrei occuparmi di questo: ribadisco in toto quello che ha detto il Consigliere Zanoni, cioè non è che se perché da anni c'è la consuetudine di avere queste aliquote, che devono essere mantenute. Nello specifico mi riferisco a due voci, e lo dico anche all'amico Massimiliano Fantini, una che riguarda le aree edificabili. Ci sono cittadini di Forlimpopoli che da decenni, non avendo avuto la possibilità, non sempre a causa loro, di costruire nulla, nonostante ciò pagano da decenni tasse che ormai se lo sarebbero ricomprati due volte il terreno. Primo esempio. Okay? E continuano a pagare il massimo. Spesso, sono anche, non ci sono speculazioni immobiliari ma semplicemente terreni che hanno avuto in eredità, gliela ha lasciata la zia, piuttosto che i genitori. Altra cosa, e mi rivolgo al Presidente della Commissione Territorio Ecologia, che sono convinto farà un ottimo lavoro, è stato citato prima, si parla anche di IMU massimo, Ruggero, sui terreni agricoli. Anche qui, io ringrazio il dentista che ha un terreno a Sant'Andrea e la domenica, anziché andare a Meano Marittimo o a Cesenatico, lo coltiva. Perché il territorio lo si preserva, e abbiamo parlato, purtroppo, anche di condizioni legate ai cambiamenti climatici ecc, ecc, quindi una parte di tutela del territorio, ma anche il famoso spopolamento, coltivandolo, se io, però, non sono in qualche modo vessato. Quindi, anche i terreni agricoli è una riflessione che si poteva e si doveva fare, non di default in automatico sempre dire: ah, era così, facciamo così. Quindi, la nostra lettura potenzialmente, possibilmente da condividere, era semplicemente su questi passaggi, su queste cose. Poi, sono scelte, sento parlare di consolidato, di tutto questo. Noi riteniamo, per questo, di votare contro. Grazie.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Consigliere Montalti. Sì, passo la parola al Consigliere Ruggero Gualtieri.

CONSIGLIERE GUALTIERI:

Grazie Presidente e buonasera a tutti, cari colleghi, squadra di Giunta e Sindaco. E ci tenevo a, diciamo, andare a sistemare un pochino l'intervento che aveva, che ha posto il Consigliere Montalti, non so se lo sa, spero di sì, chi è proprietario e coltiva, un coltivatore diretto, e quindi imprenditore agricolo a titolo professionale, ha l'esenzione del canone IMU. Quindi, non è che qui noi vogliamo andare a fare pagare l'IMU a chi coltiva..

CONSIGLIERE MONTALTI:

(VOCE FUORI MICROFONO) Ho fatto l'esempio del..

CONSIGLIERE GUALTIERI:

..a chi coltiva, mi scusi. Mi scusi, collega. Quindi, questo è da precisare. Ci sono innumerevoli esempi di esenzione del canone IMU. Quindi, su questo, invito il Consigliere Montalti ad andare a leggere i casi in cui, in cui si è esenti. Quindi, è comunque una imprecisione quella che ha posto. Un dentista che c'ha un possesso agricolo, fa il dentista, quindi ha un proprio lavoro, ha una seconda casa, è giusto che lo faccia, ma chiaramente è più importante e prioritario, secondo noi, fare e garantire l'esenzione dell'IMU a chi ha solo una casa. Quindi, questo è da precisare. Secondariamente, poi, lo sa anche lei, Consigliere Montalti, l'IMU è una delle maggiori entrate ricorrenti, in spesa corrente dell'Amministrazione, e quindi, come sa benissimo negli ultimi mesi ci sono stati dei tagli, innumerevoli tagli per la nostra amministrazione pubblica e la invito a scrivere una lettera ai gruppi politici, ai quali ha afferito o afferisce, per chiedere dei chiarimenti rispetto a questo. Grazie.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Consigliere Gualtieri.

CONSIGLIERE MONTALTI:

(VOCE FUORI MICROFONO) Posso?

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Ha già fatto la dichiarazione di voto, sarebbe un tam, tam.

CONSIGLIERE MONTALTI:

Serenamente.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Due parole, senza polemica perché sennò..

CONSIGLIERE MONTALTI:

No, no, al volo. No, assolutamente.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

..interrompo subito. Sì, grazie.

CONSIGLIERE MONTALTI:

Anzi, avevo detto, mi rivolgo, perché sono sicuro che farebbe un buon, farà un buon lavoro, comunque. Se c'è una cosa che io conosco è l'IMU. Proprio la conosco a memoria, proprio per deformazione professionale, e quindi sono consapevole di tutto questo. Ma io ho parlato di aree fabbricabili e di, ho fatto l'esempio macro del dentista, ma potrebbe essere chiunque che ha avuto una eredità, non c'è una speculazione, una seconda casa, dietro un terreno. Tutto qui. Poi, non so a cosa si riferisce sull'afferire a partiti politici, non so.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Okay. Non facciamo il dibattito a ping-pong perché non è neanche permesso dal Regolamento. Comunque i chiarimenti ci sono stati. Il Consigliere Ruggero Gualtieri era stato chiamato in causa e quindi ha risposto. Chiedo se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alle dichiarazioni, che è già stata fatta per la minoranza.

CONSIGLIERE FANTINI:

Per il gruppo di maggioranza, considerato appunto che con queste, insomma, è una delle entrate principali, insomma, anche che interessa il Bilancio Previsionale, che andiamo a vedere dopo, insomma diamo parere favorevole a mantenere le aliquote e quindi alla proposta di delibera.

PRESIDENTE EVANGELISTI:

Grazie Consigliere Fantini. Io, quindi, passerei alla votazione del Punto n. 4 all'ordine del giorno – Imposta Municipale Propria (IMU) ed approvazione delle aliquote 2025, che pongo in votazione come allegato alla lettera A) della proposta di delibera consiliare del 10/12/24 n. 59.

Favorevoli? Quindi, sono 12, sì.

Contrari? 4.

Astenuti?

Quindi, il Consiglio approva.

Passiamo, anche in questo caso, alla votazione per alzata di mano per dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Favorevoli? Unanime, sì.

Contrari? Nessuno.

E astenuti? Nessuno.

Anche in questo caso il Consiglio approva l'immediata eseguibilità. Okay.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;
- i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Visto altresì l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;
- il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze -da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo-, area fabbricabile e terreno agricolo;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto

sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *"a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*;

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019;

Richiamato l'art. 4 del regolamento comunale IMU vigente che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da

corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicate ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la

deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6-ter, comma 1, prevede che *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*;
- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del prospetto delle aliquote dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2025, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Esaminato il prospetto delle aliquote IMU elaborato per l'anno 2025 mediante la procedura sopra descritta che riporta le aliquote individuate sulla base delle possibilità offerte dal nuovo sistema informatico;

Ritenuto al fine di garantire i servizi erogati Ente e il mantenimento conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e

delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 18/06/2020;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 42 "Attribuzioni dei consigli" del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

Con la seguente votazione palesemente espressa nelle forme di legge per alzata di mani che hanno dato il seguente risultato:

Presenti:16

Votanti:16

Voti Favorevoli:12

Voti Contrari: 4 (Montalti, Tampieri, Zambianchi, Zanoni)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel prospetto delle aliquote, allegato "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
3. di dare atto che il prospetto riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, ferma restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
4. di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il prospetto delle aliquote, mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ed inoltre, con separata votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ANGELO EVANGELISTI

SEGRETARIO GENERALE

MARIA CRISTINA LEONE

Destinazioni:



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SERVIZIO - Settore Servizi Finanziari e Tributi

DIRIGENTE: - Michele Mami

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 59 del 10/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

parere favorevole

Forlimpopoli, 16/12/2024

Il Capo Settore

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni*



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

PROVINCIA DI FORLÌ- CESENA

Delibera Consiglio Comunale n. 53 del 27/12/2024

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta eseguibile lo stesso giorno dell'adozione, per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Forlimpopoli, 11/02/2025

Il Segretario Generale
MARIA CRISTINA LEONE



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE SEGRETERIA AA GG

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Deliberazione di Consiglio Numero: 53 del 27/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 13/02/2025 e vi rimane per la durata di 15 (quindici) giorni.

Registro Albo Pretorio N. 154 Anno 2025

Forlimpopoli, 04/03/2025

L'incaricato alla pubblicazione

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 3/12/2024 alle 14:37:06



COMUNE DI FORLIMPOPOLI

SETTORE RAGIONERIA
Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
n. 59 del 10/12/2024

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE
ALIQUOTE ANNO 2025

– **Parere favorevole** di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, e
dell' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

Forlimpopoli, 19/12/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Michele Mami

(Documento Firmato Digitalmente)

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale
(D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni)*

**REVISORE UNICO
COMUNE DI FORLIMPOPOLI**

Verbale n. 19 del 19 dicembre 2024

OGGETTO: Parere sulla proposta di “Imposta municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote anno 2025”

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 59 presentata in data 10.12.2024, concernente l'approvazione e/o modifica del regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) inviata via mail al Revisore in data 16.12.2024;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Visto:

- l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) ed istituiscono l'Imposta Municipale Propria (Nuova IMU), disciplinata dai successivi commi dal 739 al 783.
- l'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, lascia ferme le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e stabilisce specifiche facoltà che i comuni possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria.

Tenuto conto:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;

- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato:

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;
- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6-ter, comma 1, prevede che *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU*

disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025.”;

- con successivo Decreto del Viceministro dell’Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 ha sostituito l’allegato A del citato D.M. del 7 Luglio 2023;

RISCONTRI

Rilevato:

- che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IMU si rinvia alle norme legislative inerenti all’imposta municipale propria (Nuova IMU) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
- il prospetto di cui sopra è stato elaborato dall’Ente in data 03.12.2024;
- che le competenti Commissioni Consiliari **non hanno** ancora espresso parere in merito;
- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario / Responsabile economico finanziario per la proposta di delibera nr. 59 rilasciato in data 16.12.2024;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 20253

VERIFICHE

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che il suddetto regolamento è formulato:

- nel rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all’ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della **completezza**;
- nel rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- che è **coerente** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell’ente

in materia di entrate;

- che, in **materia di contenzioso**, il predetto Regolamento dispone che si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni;
- che se prevista l'applicazione dell'istituto dell'**accertamento con adesione** sia predisposto sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme;
- che in relazione alla **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni non vi è nulla da rilevare.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2025, riportate nel prospetto delle aliquote, allegato "A" alla deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

L'Organo di revisione

Dott.ssa Anna Rita Balzani

(firmato digitalmente)